

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di previdenza B

A partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nel piano B (piano di previdenza più esteso) il presente piano per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso l'organo d'applicazione della Cassa pensione.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera a Berna

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle disposizioni generali)

Possono essere assicurati secondo questo regolamento

- i membri (lavoratori indipendenti) delle associazioni affiliate indicate nelle disposizioni generali,
- i dipendenti delle ditte affiliate che hanno sottoscritto una convenzione d'adesione alla Cassa pensione.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A) Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B) Salario assicurato

Il salario assicurato funge da base per stabilire i contributi e per calcolare le prestazioni di previdenza.

Per salario assicurato si intende:

- per i dipendenti: il salario annuo notificato o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 6'000 a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all'AVS;
- per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo notificato o una parte di esso, purché sia almeno sufficiente per raggiungere il contributo minimo stabilito dall'associazione e corrisponda al massimo alla media del reddito annuo soggetto all'AVS.

Le modifiche al salario assicurato possono essere eseguite al 1° gennaio di ogni anno.

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

C) Avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è formato:

- dagli accrediti di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per l'acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

3. Prestazioni previdenziali

(cfr. punti da 4 a 8 delle disposizioni generali)

A) Prestazioni per la vecchiaia

Capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia della persona assicurata, disponibile al momento del pensionamento (cfr. punto 2. C).

Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani.

Gli aventi diritto possono chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al più presto a partire dal compimento del 58° anno, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.

Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B) Prestazioni in caso di invalidità

Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa è di 24 mesi. Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, se viene raggiunta l'età di pensionamento oppure se la persona assicurata decede.

L'importo della rendita d'invalidità ammonta al 40% del salario assicurato.

Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Il periodo d'attesa è di 24 mesi.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso anche in caso d'incapacità lavorativa causata da infortunio.

C) Prestazioni in caso di decesso

Capitale di decesso

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

Il capitale di decesso è formato

- dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso, e
- da un capitale supplementare di decesso pari al 300% del salario assicurato fino all'età di 45 anni (donne) e 46 anni (uomini), successivamente ridotto del 15% del salario assicurato per ogni anno trascorso.

L'aver di vecchiaia disponibile al decesso, contrariamente al capitale supplementare di decesso, viene versato anche in caso di morte causata da infortunio.

Rendita per orfani

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

La rendita per orfani corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità.

4. Libero passaggio

(cfr. punto 9 delle disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(cfr. punto 10 delle disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione l'organo d'applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

6. Finanziamento

(cfr. punto 11 delle disposizioni generali)

A) Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito dalla Cassa pensione in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato successivamente alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata. Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi).

B) Acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

La persona assicurata può inoltre versare a titolo facoltativo contributi unici per acquistare le prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento. Dopo il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari, l'assicurato può effettuare ulteriori acquisti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute al prelievo anticipato. Su richiesta l'organo d'applicazione allestisce il relativo calcolo.

C) Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla Cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio.

Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'aver di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.

Aggiunta n. 1 al

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di previdenza B, BKU, CKU, DKU, BKU33a
CKU33a e DKU33a

Regolamento di previdenza 2016

Prima parte: piano di previdenza CKU10

Valido dal 1° gennaio 2017

Per la previdenza professionale descritta nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza nell'ambito della LPP, a partire dal 1° gennaio 2014, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) B, BKU, CKU, DKU, BKU33a, CKU33a e DKU33a nonché a partire dal 1° gennaio 2016 per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) CKU10 (**piano di previdenza esteso**) si applica il seguente piano di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere visionate e/o richieste presso il datore di lavoro / l'organo di esecuzione della cassa pensioni.

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi. Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Opera di previdenza di proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

In data 3 novembre 2016 la commissione amministrativa ha deciso di adeguare come segue la disposizione punto 3 A) del regolamento di previdenza (Prima parte: piano di previdenza), valida dal 1° gennaio 2014/2016. Le rimanenti disposizioni rimangono invariate.

Il consiglio di fondazione ha approvato tali adeguamenti il 24 novembre 2016.

3. Prestazioni di previdenza (cfr. punti 4 - 8 delle disposizioni generali)

A) In terza età

Capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia è esigibile quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'importo del capitale di vecchiaia è determinato dall'aver di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento della persona assicurata ai sensi del punto 2. C.

Con la liquidazione in capitale decadono tutti i diritti nei confronti della CP MOBIL.

Alla scadenza di una liquidazione in capitale gli aventi diritto possono richiederne la conversione individuale in una rendita personale alle attuali aliquote sovraobbligatorie dell'assicuratore gerente.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono richiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dai 58 anni compiuti, a condizione che cessino definitivamente l'attività lucrativa.

Le persone assicurate che prorogano la propria attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A possono prorogare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia di cinque anni al massimo. Le relative richieste devono essere presentate al più tardi sei mesi prima all'organo di esecuzione.